

CAPITOLO 8

LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

8. IL MONITORAGGIO DEI PIANI REGIONALI E PROVINCIALI

Il 19 novembre 2008 il Parlamento Europeo ha adottato la Direttiva sui rifiuti, direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che sostituisce, abrogandole, la direttiva 2006/12/CE, la direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e la direttiva 75/439/CEE sugli oli usati.

La nuova direttiva introduce importanti novità nel quadro normativo comunitario in tema di gestione dei rifiuti, promuove una politica che si propone di ridurre l'uso delle risorse e l'applicazione della gerarchia dei rifiuti e che aiuti l'Unione europea ad avvicinarsi ad una "società del riciclaggio", evitando la produzione dei rifiuti ed utilizzando i rifiuti stessi come risorse.

Le priorità nella gestione dei rifiuti vengono individuate nella prevenzione, nel riutilizzo e riciclaggio dei materiali.

La direttiva, al Capo V, delinea un nuovo quadro anche in tema di pianificazione della gestione dei rifiuti, rispetto alle precedenti direttive: la direttiva 75/442/CEE e la direttiva 2006/12/CE, introducendo norme più organiche in materia.

In particolare, la norma comunitaria precisa meglio l'ambito di applicazione e il contenuto dell'obbligo di predisposizione dei piani per la gestione dei rifiuti, prendendo in considerazione, nel processo di elaborazione dei piani, anche gli impatti ambientali derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti stessi. Stabilisce, inoltre, che i piani si conformino alle prescrizioni in materia di pianificazione nel settore dei rifiuti con riferimento all'articolo 14¹ della direttiva

94/62/CE e alla strategia per la riduzione dei rifiuti biodegradabili conferiti in discarica di cui all'articolo 5 della direttiva 1999/31/CE.

L'articolo 28 della direttiva stabilisce che gli Stati membri predispongano uno o più piani di gestione dei rifiuti e che tali piani coprano, singolarmente o in combinazione tra loro, l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato.

Inoltre, l'art. 16 della direttiva 2008/98/CE specifica i principi di autosufficienza e di prossimità, in base ai quali gli Stati membri devono dotarsi di una rete integrata per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Queste due attività devono svolgersi nell'impianto più vicino al luogo di produzione dei rifiuti.

L'art. 182-bis del d.lgs. n. 152/2006, in attuazione di tale norma, prevede che *"lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti"*, con i seguenti fini:

- (a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
- (b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- (c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Per lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi vige il principio, secondo cui gli

¹ Piani di gestione

Conformemente agli obiettivi e alle misure previsti nella presente direttiva, gli Stati membri includono nei piani di gestione dei rifiuti che devono essere formulati conformemente all'articolo 7 della direttiva 444

75/442/CEE, un capitolo specifico per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, comprese le misure adottate conformemente agli articoli 4 e 5

ambiti territoriali ottimali devono essere autosufficienti, mentre per lo smaltimento di altre tipologie di rifiuti e per il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati si applica il principio di specializzazione insieme al principio di prossimità.

L'art. 28 della direttiva disciplina i Piani di gestione dei rifiuti, riformulando l'articolo 7 della Direttiva 2006/12/CE, al fine di chiarire gli elementi che devono essere contenuti nei piani stessi, in un'ottica di pianificazione territoriale a lungo termine.

In linea generale, vengono definiti i contenuti minimi dei piani di gestione e introdotto un obbligo di consultazione del pubblico e delle parti interessate. Il comma 2 dell'art. 28 stabilisce che *“i piani di gestione dei rifiuti comprendono un'analisi della situazione della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato”* e le misure per migliorare la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio il recupero e lo smaltimento corretti da un punto di vista ambientale.

I piani devono anche comprendere una valutazione delle modalità attraverso le quali i piani stessi contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla direttiva.

Più in particolare, dovranno includere almeno il tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, i sistemi di raccolta dei rifiuti e i grandi impianti di smaltimento e recupero esistenti, una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti e, se necessario, degli investimenti correlati, nonché le informazioni sufficienti sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero.

L'articolo 29 introduce i *“Programmi di prevenzione dei rifiuti”*. Gli Stati membri dovranno, entro il 12 dicembre 2013, elaborare programmi di prevenzione integrandoli nei piani di gestione dei rifiuti o

in altri programmi di politica ambientale. Questi programmi dovranno fissare gli obiettivi di prevenzione e descrivere le misure esistenti. Gli obiettivi e le misure inserite nei programmi dovranno avere come obiettivo prioritario quello di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010 è stato pubblicato il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 *“Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”*.

Tale decreto ha introdotto significative novità alla parte quarta del d. lgs. n. 152/2006 che viene, in alcune parti, totalmente riscritto.

Un cenno va fatto alle competenze dello Stato, sul tema rifiuti, disciplinate dall'articolo 195. Gli ambiti delle funzioni statali, sono individuati al comma 1, che attribuisce allo Stato: funzioni di indirizzo e coordinamento, di definizione di criteri, metodologie e linee guide, il cui esercizio, salvo che sia diversamente disposto, avviene ai sensi della L. n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'interno, sentite la Conferenza unificata, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nel comma 2 dell'art. 195 vengono, invece, elencate le categorie di norme regolamentari e tecniche che devono essere elaborate dallo Stato.

L'articolo 196 disciplina le competenze delle regioni individuando le funzioni (lettere dalla *“a”* alla *“p”*) di loro spettanza. Fra di esse, si evidenziano, in primo luogo, le competenze a predisporre (sentite le province, i comuni e le Autorità d'ambito) i piani regionali di gestione dei rifiuti (comma 1, lett. a), il cui

contenuto necessario è regolato dall'art. 199 del d. lgs. n. 152/2006.

I compiti di pianificazione così come delineati nel quadro normativo descritto, a livello nazionale e regionale, dovrebbero integrarsi in modo che la gestione dei rifiuti sia oggetto di una strategia di pianificazione integrata e coordinata fra il livello statale e regionale. Talvolta, proprio la mancanza di coordinamento può essere causa di situazioni emergenziali nella gestione dei rifiuti.

A tal riguardo un ruolo importante potrebbe essere rivestito dal Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF). Infatti, ai sensi dell'art. 195, comma 1, lett. f) del d. lgs. n. 152/2006, allo Stato spetta la funzione di individuare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, *“gli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione o lo sviluppo del paese”*; l'individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata (...), *“a mezzo di un programma, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria”*.

Nel DPEF dovrebbe essere inserito anche un piano nazionale di comunicazione e di conoscenza ambientale (art. 195 comma 1, lett. g).

Come accennato, i piani regionali sono disciplinati dall'articolo 199, novellato dal decreto legislativo n. 205/2010, che, in recepimento dei principi enunciati nella direttiva sui rifiuti, introduce nel testo della norma nuovi contenuti del piano regionale di gestione dei rifiuti.

La procedura per l'approvazione dei piani di gestione, tuttavia, non è mutata: le regioni sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito,

predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti.

L'articolo 199 stabilisce che per l'approvazione dei piani si applica la procedura della Valutazione Ambientale Strategica di cui alla parte II del d. lgs. n. 152/2006². Tutte le informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione devono essere rese disponibili presso gli uffici regionali. La struttura della VAS, in sintesi, si basa sulle seguenti fasi: *Screening*, verifica del fatto che un piano o programma ricada nell'ambito giuridico per il quale è prevista la VAS; *Scoping*, definizione dell'ambito delle indagini necessarie per la valutazione; *Documentazione dello stato dell'ambiente*, raccolta della base di conoscenze necessaria alla valutazione; *Definizione dei probabili impatti ambientali significativi*; *Informazione e consultazione del pubblico*; *Interazione con il processo decisionale* sulla base della valutazione; *Monitoraggio* degli effetti del piano o programma dopo l'adozione.

In conformità a quanto previsto dalla direttiva, il piano approvato deve essere pubblicato anche attraverso l'inserimento sul sito Web della Regione. Inoltre, l'adozione o revisione dei piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione deve essere comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine del successivo invio alla Commissione europea.

Sempre in linea con il disposto comunitario, l'articolo 199, al comma 10, stabilisce che le regioni, sentite le province, provvedano a valutare la necessità di un aggiornamento dei

²Il 26 agosto 2010 è entrato in vigore il d.lgs 29 giugno 2010, n. 128, recante modifiche e integrazioni alle Parti I (disposizioni comuni), II (Via-Vas-Ippc) e V (inquinamento atmosferico) del d. lgs. 152/2006. Il provvedimento inserisce un nuovo Titolo III-bis (Aia) con 6 nuovi allegati, allo scopo di integrare definitivamente la disciplina Ippc (direttiva 2008/1/Ce) nel Codice ambientale.

piani adottati almeno ogni sei anni, nonché a programmare interventi attuativi.

I piani regionali adottati restano in vigore fino al 12 dicembre 2013. Entro tale data le regioni dovranno provvedere all'adeguamento dei piani adottati ovvero all'adozione dei nuovi piani.

Tale previsione è importante in quanto l'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento rappresenta un requisito necessario per l'accesso ai finanziamenti nazionali.

In merito ai contenuti, i piani devono comprendere l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni di cui alla parte IV del d. lgs. n. 152/2006.

Il terzo comma dell'articolo 199 individua i contenuti che il piano deve necessariamente prevedere:

d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;

e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;

f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m);

g) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui

all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;

h) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali, attraverso strumenti quali una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le Regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;

i) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;

l) i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p);

m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino;

n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;

o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto.

Inoltre, alla lettera p), la norma prevede prescrizioni in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio; l'articolo 225 del d. lgs. n. 152/2006 stabilisce che specifiche disposizioni, definite sulla base del programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi, elaborato dal CONAI, vadano ad integrare i piani regionali di gestione dei rifiuti.

Secondo quanto stabilito dalla direttiva 2008/98/CE, l'articolo 199, alla lettera r), prevede che i piani di gestione dei rifiuti siano integrati con il Programma di prevenzione della produzione dei rifiuti elaborato sulla base del Programma nazionale di prevenzione, previsto dall'articolo 180.

Detto articolo, al secondo comma, stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predisponga un Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabori indicazioni affinché tale programma sia integrato nei piani di gestione dei rifiuti che in tal caso dovranno identificare specifiche misure di prevenzione.

Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti fissa gli obiettivi di prevenzione, descrive le misure di prevenzione esistenti e valuta l'utilità degli esempi di misure di prevenzione indicate nell'allegato L alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006 o di altre misure adeguate.

Il termine per l'adozione del Programma era fissata dall'articolo 180, comma 1 bis, alla data del 12 dicembre 2013. Tale termine è stato ora anticipato al 31 dicembre 2012, con il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28. Inoltre, è stato aggiunto il seguente periodo:

"Entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti".

Il decreto prevede, anche, che, al fine di prevenire il determinarsi di situazioni di emergenza sul territorio nazionale, connesse

all'insufficienza dei sistemi e dei criteri di gestione del ciclo dei rifiuti, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, presenti annualmente alle Camere, entro il 31 dicembre, una relazione contenente i dati relativi alla gestione dei rifiuti, alla connessa dotazione impiantistica nelle varie aree della nazione e ai risultati raggiunti, nonché l'individuazione delle eventuali situazioni di criticità e delle misure atte a fronteggiarle (art. 1, comma 3-ter).

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura la disponibilità di informazioni sulle migliori pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti e, se del caso, elabora linee guida per assistere le Regioni nella preparazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti integrati nei piani di gestione.

L'articolo 199 prevede, inoltre, dei contenuti "facoltativi" del piano, in quanto al comma 4, stabilisce che il piano di gestione, tenuto conto del livello e della copertura geografica dell'area oggetto di pianificazione, può contenere i seguenti elementi:

- a) *aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;*
- b) *valutazione dell'utilità e dell'idoneità del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;*
- c) *campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.*

Come già previsto nel previgente articolo 199, il piano regionale di gestione dei rifiuti deve essere coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente.

I piani per la bonifica delle aree inquinate sono parte integrante del piano regionale e

devono prevedere l'ordine di priorità degli interventi, l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti, le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, la stima degli oneri finanziari, le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

In sintesi, ed in coerenza con quanto previsto dalla normativa comunitaria, il Piano di gestione dei rifiuti urbani deve definire gli obiettivi di raccolta differenziata, il fabbisogno impiantistico in ragione della produzione dei rifiuti urbani, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali, ed anche dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale.

Il Piano di gestione dei rifiuti speciali deve contenere il fabbisogno impiantistico in ragione della produzione e i criteri di localizzazione e di gestione degli impianti di stoccaggio, recupero, trattamento e smaltimento, al fine di assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione e favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti.

Spesso, il piano di gestione dei rifiuti è considerato parte funzionale e coerente dei Piani di Coordinamento territoriali, regionali o provinciali (PCT).

Per completare il quadro normativo di riferimento, si ricordano le norme comunitarie in tema di pianificazione ed i relativi provvedimenti di recepimento nell'ordinamento nazionale:

- la Direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche dei rifiuti, recepita con il d. lgs. n. 36/2003;
- la Direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, recepita con il d.lgs. n. 182/2003;

- la Direttiva 1996/59/CE concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili, recepita con il d. lgs. n. 209/1999.

Il d. lgs. n. 209/1999, all'articolo 4, richiede una integrazione dei piani di gestione dei rifiuti con specifici Programmi, adottati dalle regioni, e distinti in:

- Programmi per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti, soggetti ad inventario, ai sensi dell'articolo 3 del decreto stesso;
- Programma per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario.

In merito alle disposizioni in materia di discariche, la norma comunitaria (Direttiva 1999/31/CE), stabilisce, che, al fine di ridurre la quantità di biogas prodotto dalle discariche e nel contempo contribuire alla riduzione del riscaldamento globale, si deve ridurre il collocamento in discarica di rifiuti biodegradabili. Pertanto, gli Stati membri devono elaborare una specifica strategia nazionale che includa misure atte a realizzare gli obiettivi imposti, in particolare, mediante il riciclaggio, il compostaggio, la produzione di biogas o il recupero di materiali e/o energia dei rifiuti biodegradabili.

In attuazione di tale prescrizione, l'articolo 5 del d. lgs. n. 36/2003, stabilisce che la Regione elabori ed approvi un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti. La norma stabilisce, altresì, gli obiettivi da raggiungere:

- entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;
- entro otto anni, i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;

- entro quindici anni, i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante.

I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del

mare che provvede a darne comunicazione alla Commissione Europea.

Sulla base delle informazioni acquisite, la tabella seguente descrive, sinteticamente, lo stato dell'arte:

LO STATO DI APPROVAZIONE DEI PIANI REGIONALI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Regioni	Piano Regionale Di Gestione Dei Rifiuti Urbani	Piano Regionale Di Gestione Dei Rifiuti Speciali	Programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili	Piani e programmi per lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e PCT	Piano per la bonifica dei siti inquinati	Piano degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
Piemonte **	X	X	X	X	X	X
Valle d'Aosta	X	X	X	X		
Lombardia	X	X	X	X	X	X
Trento	X	X		X	X	
Bolzano	X	X	X	X	X	X
Veneto **	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia **	X	X	X	X		X
Liguria	X	X	X	X	X	
Emilia Romagna	Delega della pianificazione del sistema dei rifiuti alle province					
Toscana**	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X		X	X
Marche**	X	X	X	X	X	
Lazio	X	X	X	X	X	
Abruzzo	X	X	X	X		X
Molise**	X	Delega alle province	X	X		
Campania ^{3**}	X	X		X	X	
Puglia **	X	X	X	X	X	
Basilicata **	X	X	X	X	X	
Calabria	X	X			X	
Sicilia **	X	X	X	X	X	
Sardegna **	X	X	X	X		X

**I Piani sono in aggiornamento

³ La Campania, nel piano di gestione dei rifiuti urbani, adottato con Ordinanza Commissariale n. 500 del 30/12/2007, ha previsto un capitolo dedicato alla riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili.

Anche alle Province sono attribuite funzioni di programmazione e di organizzazione, in base all'articolo 197 del d.lgs. n. 152/06. La norma, stabilisce che competono alle Province, in linea generale, le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale.

Tutte le province hanno provveduto all'elaborazione e/o all'aggiornamento dei piani provinciali di gestione dei rifiuti, funzionalmente coerenti con la pianificazione su base regionale e legati ad ambiti territoriali ottimali.

In merito, appare, altresì, necessario evidenziare l'introduzione di una specifica competenza pianificatoria attribuita alle Autorità d'Ambito con gli articoli 201 e seguenti del d. lgs. n.152/2006 che disciplinano il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Nell'ambito del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, la Regione è tenuta a delimitare gli ambiti territoriali ottimali, sulla base dei principi stabiliti dal medesimo d. lgs. n.152/2006, ossia il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti, il conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, l'adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario, la valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti; la ricognizione degli impianti di gestione dei rifiuti già realizzati e funzionanti, la considerazione delle precedenti delimitazioni, affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

Le Regioni disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'Ambito alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

L'Autorità d'Ambito adotta uno specifico Piano d'Ambito finalizzato all'organizzazione e gestione del servizio, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle Regioni.

Il piano d'ambito comprende un programma degli interventi necessari ed è accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato.

Sul tema, tuttavia, è necessario fare riferimento, innanzi tutto, alla norma, introdotta dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, *“recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni”*, di conversione del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, che all'articolo 1, comma 1 quinquies, inserendo il comma 186 bis all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prevede la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, decorso un anno dall'entrata in vigore della legge 42/2010 (ovvero al termine del 27 marzo 2011).

Alla stessa data ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale sarà da considerarsi nullo e le Regioni attribuiranno,

con legge, le funzioni già esercitate dalle Autorità, “*nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza*”. L’articolo 201 del d. lgs. n. 152/2006 e l’articolo 148, nel caso del servizio idrico integrato con riferimento ai bacini idrografici, restano efficaci in ciascuna Regione fino all’entrata in vigore delle legge regionale che attribuisce ad un diverso soggetto le competenze delle Autorità d’Ambito. In ogni caso i citati articoli sono abrogati decorso un anno dall’entrata in vigore della legge 42/2010.

Il DPCM 25 marzo 2011, pubblicato sulla G.U. del 31 marzo 2011 ha fissato al 31 dicembre 2011 la soppressione delle Autorità d’ambito territoriale. Dal 1° gennaio 2012, le Autorità avrebbero dovuto essere soppresse ed ogni atto da loro compiuto essere nullo. Con il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14 (cosiddetto “milleproroghe”) la cessazione degli ATO è stata rinviata al 31 dicembre 2012.

Infine, per completare il quadro normativo, un accenno, va fatto alla nuova disciplina sugli affidamenti dei servizi locali di rilevanza economica, con riferimento, in particolare, all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti.

Il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (D.L. “*Liberalizzazioni*”), convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, all’articolo 25, “*Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali*”, stabilisce che al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

“*a) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:*
 “*Articolo 3-bis — Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali*”.

La norma rende più rigorosi i limiti per gli affidamenti *in house* (ovvero a società possedute al 100% dall’Ente locale che devono svolgere con proprio personale tutte le attività legate al servizio senza appaltare a terzi); in particolare, la disposizione fissa per gli Enti locali la regola generale di verifica della possibilità di gestione dei servizi in regime di libero mercato: gli Enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, dopo avere individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

I diritti di esclusiva sono limitati ai casi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.

Il decreto stabilisce l’obbligo per gli Enti locali di definire con apposita delibera-quadro quali servizi intendono conservare in esclusiva e sottrarre al mercato.

I contenuti della delibera sono individuati con decreto del Ministero degli affari regionali da emanarsi entro il 31 marzo 2012.

In ogni caso, le società c.d. “*in house*” sono soggette al patto di stabilità e acquistano beni e servizi applicando il Codice appalti (d.lgs. n.163/2006).

Il decreto prevede, inoltre, che entro il 30 giugno 2012, le Regioni e le Province autonome organizzino lo svolgimento dei servizi pubblici locali per ambiti o bacini territoriali ottimali “*tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio*”. L’ambito territoriale deve avere una estensione non inferiore a quella della provincia, ma le Regioni possono, motivando, disporre una estensione diversa. A tal fine, i

Comuni che intendono proporre alla Regione sub-ambiti territoriali di estensione inferiore all'ambito provinciale, devono presentare una richiesta supportata da uno specifico progetto, entro il 31 maggio 2012.

Decorso il termine del 30 giugno senza che Regioni e Province autonome abbiano organizzato in tal senso i servizi locali, lo Stato esercita i poteri sostitutivi.

Il D.L. 24/01/2012, n. 1, all'articolo 25, comma 4, stabilisce, altresì, che per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate, ai sensi dell'articolo 202 del d. lgs. n.152/2006, e nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività:

a) la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti;

b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'Ato.

Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regulate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito.

Con il presente Rapporto viene rappresentato, un aggiornamento, a marzo 2012, dello stato di attuazione della pianificazione sulla gestione dei rifiuti e vengono riproposte, sinteticamente, le principali informazioni relative all'implementazione della normativa inerente la pianificazione sull'intero territorio nazionale.

I dati sono stati acquisiti da ISPRA grazie alla collaborazione degli enti che provvedono all'elaborazione dei piani stessi (regioni e province) e dei soggetti pubblici deputati alla raccolta delle informazioni in materia di rifiuti, in particolare, Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente, Osservatori regionali e provinciali sui rifiuti.

I dati analizzati individuano:

- l'ente che ha emanato e/o approvato il piano/programma
- il titolo del documento, ove disponibile
- gli estremi del provvedimento con il quale il piano è stato adottato, approvato e/o pubblicato
- gli estremi del BUR di pubblicazione, ove disponibili.

Nella Tabelle seguenti viene illustrato, in sintesi, lo stato dell'arte in merito all'adozione e/o aggiornamento dei Piani Regionali di gestione dei rifiuti ed il monitoraggio, con il dettaglio provinciale, della pianificazione territoriale sui rifiuti.

PIEMONTE

D.C.R. n. 436-11546 del 30/07/1997

B.U.R. n. 38 del 29/07/1997 - Supplemento

“Piano di gestione dei rifiuti” (urbani, speciali, imballaggi e rifiuti di imballaggio, pcb)

L. R. n. 42 del 07/04/2000

B.U.R. n. 15 del 12/04/2000

“Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71”

L. R. n. 24 del 24/10/2002 e s.m.i

B.U.R. n. 44 del 31/10/2002

“Norme per la gestione dei rifiuti”

D.G.R. n. 39-8085 del 23/12/2002 - B.U.R. n. 6 del 06/02/2003 - Supplemento

D.G.R. n. 40-11645 del 02/02/2004 - B.U.R. n. 8 del 26/02/2004

D.G.R. n. 12-12040 del 23/03/2004 - B.U.R. n. 13 del 01/04/2004

“Programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB soggetti ad inventario dei PCB in essi contenuti”

D.G.R. n. 10-10828 del 03/11/2003

B.U.R. n. 45 del 06/11/2003 – Supplemento

“Approvazione della bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm³, non inventariati ai sensi dell’articolo 4 della Direttiva 96/59/CE.

D.G.R. n. 22-12919 del 05/07/2004 - B.U.R. n. 39 del 30/09/2004

D.G.R. n. 14-14593 del 24/01/2005 - B.U.R. n. 8 del 24/02/2005

“Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica in attuazione dell’articolo 5 del D.Lgs. 36/03”

D.G.R. n. 41-14475 del 29/12/2004

B.U.R. n. 2 del 13/01/2005 – Supplemento

“Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti speciali da attività produttive, commerciali e di servizi. Modifiche e adeguamento alla vigente normativa della Sezione 2 del Piano di Gestione dei rifiuti”

D.G.R. n. 19-5209 del 05/02/2007

B.U.R. n. 6 del 08/02/2007

“Linee programmatiche per la gestione dei rifiuti urbani”

D.G.R. n. 44-12235 del 28/09/2009

B.U.R. n. 39 del 01/10/2009 – S.O. n.1

“Adozione della Proposta di Progetto di Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica”

PIEMONTE

D.G.R. n. 34-132188 del 08/02/2010

B.U.R. n. 6 dell'11/02/2010

"D.lgs 152/2006 e s.m.i. - D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008. Valutazione ambientale strategica del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e dei Fanghi di depurazione. Espressione del parere motivato di compatibilità ambientale".

VALLE D'AOSTA

D.C.R. n. 3188/XI del 15/04/2003

"Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 22/97" (Urbani e speciali)

D.G.R. n. 4219 del 10/11/2003

"Adozione del programma regionale per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi non inventariati contenenti PCB e PCT ai sensi del D.Lgs. 209/1999 - Integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti"

D.G.R. n. 543 del 28/02/2005

"Integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 3188/XI, del 15.4.2003. Approvazione di tre programmi operativi per lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e PCT, per la riduzione della produzione dei rifiuti e per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da smaltire in discarica."

D.G.R. n. 1680 del 30/05/2005

"Riorganizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani"

L.R. n. 31 del 03/12/2007

B.U.R. n. 52 del 18/12/2007

"Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti"

LA CORTE COSTITUZIONALE (Sent. N. 61 del 25/02/2009) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1, 2, 3 e 6, della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31.

D.C.R. n. 1117/XIII del 24/03/2010

Determinazione delle azioni finalizzate alla attuazione e revisione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla l.r. 31/2007, con particolare riferimento al sistema di trattamento finale dei rifiuti.

D.G.R. n. 1695 del 15/07/2011

"Programma di azioni volte alla riduzione e alla prevenzione nella produzione dei rifiuti nella Regione Autonoma Valle per il triennio 2011/2013 "

LOMBARDIA

D.G.R. n. 13817 del 25/07/2003

B.U.R. n. 38 del 16/09/2003 - Supplemento

*“Programma regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio”***D.C.R. n. 958 del 17/02/2004 - B.U.R. n. 12 del 15/03/2004****D.G.R. n. VIII/701 del 30/09/2008***“Piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate”***D.G.R. n. 16983 del 31/03/2004** integrata con **D.G.R. n. 17519 del 17/05/2004**

B.U.R. n. 23 del 04/06/2004 - Supplemento

*“Programma regionale per la riduzione del rifiuto biodegradabile da collocare in discarica”***D.C.R. n. 993 del 06/04/2004***“Programma regionale per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB”***D.G.R. n. 220 del 27/06/2005**

B.U.R. n. 33 del 18/08/2005 - Supplemento

“Approvazione del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) ai sensi degli artt. 19, 20 e 55 della L.R. 26/2003 e in applicazione delle direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE, 94/62/CE nonché del rapporto ambientale di valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001” (Urbani e speciali)

Il programma detta i principi generali della pianificazione di settore ed in base agli indirizzi di programmazione in materia di rifiuti definiti nell'Atto di Indirizzo in materia di pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti in attuazione della Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26, art. 19" approvato con D.C.R. n. 1011 del 18/05/2004 e pubblicato sul BUR del 07/06/2004 n. 24.

D.G.R. n. 8/6581 del 13/02/2008 - B.U.R. n. 7 del 15/02/2008 - Supplemento D.G.R. n. 8/10360 del 21/10/2009 - B.U.R. n. 44 del 06/11/2009 - Supplemento*“Integrazioni al capitolo 8 «Linee guida per la revisione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani e speciali per la localizzazione degli impianti» del programma regionale di gestione dei rifiuti approvato con D.G.R. n. 220/2005”***L.R. n. 21 del 27/12/2010**

B.U.R. n. 52 - S.O. n. 52 del 27/12/2010

“Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in attuazione dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.”

Dal 1° gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito, come previste dall'articolo 148 del D.Lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale, sono attribuite alle province, ad eccezione dell'ATO della città di Milano, per il quale tali funzioni sono attribuite al Comune di Milano.

LOMBARDIA

L'art. 19, comma 3, della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 stabilisce che la "pianificazione regionale" sia costituita dall'Atto di indirizzi e dal Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti PRGR

L.R. n. 3 del 21/02/2011

B.U.R. n. 8 del 25/02/2011 Suppl.

"Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative"

Con **D.G.R. n.1587 del 20/04/2011** la Giunta ha deliberato l'avvio di procedimento per l'approvazione, comprensiva della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), del Programma regionale di Gestione dei Rifiuti.

D.C.R. n. IX/280 del 08/11/2011

"Atto di indirizzo regionale in materia di rifiuti"

TRENTINO ALTO ADIGE

I piani di gestione dei rifiuti sono predisposti dalle Province autonome

VENETO

D.G.R. n. 597 del 29/02/2000 - D.G.R. n. 1190 del 04/07/2003 - D.G.R. n. 3615 del 28/11/2003

"Piano di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi"

D.G.R. n. 1189 del 30/04/2004

Adozione del *"Programma supplementare di aggiornamento per la decontaminazione, lo smaltimento e la raccolta degli apparecchi contenenti PCB soggetti ad inventario e dei PCB in essi contenuti"* Integrazione al programma regionale

D.C.R. n. 59 del 22/11/2004

B.U.R. n. 6 del 18/01/2005

"Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani, Piano regionale per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio"

Il Consiglio Regionale ha prescritto alle province l'aggiornamento dei piani provinciali

D.C.R. n. 76 del 15/06/2006 - B.U.R. n. 65 del 21/07/2006 - D.G.R. n. 2023 del 03/08/2010 - BUR n. 71 del 31/08/2010

"Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica"

D. G. R. n. 2947 del 06/10/2009

B.U.R. n. 90 del 03/11/2009

"Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali - L.R. 3/2000 Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti. Adozione del documento preliminare di piano e del rapporto ambientale preliminare"

L'art. 18 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 (BUR n. 73 del 21 agosto 2007) delega nuovamente alle province la predisposizione ed aggiornamento dei Piani per la gestione dei rifiuti urbani relativi ai territori di propria competenza.

D.G.R.n. 3456 del 17/11/2009

B.U.R. n. 101 del 11/12/2009

"Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - parte IV - articolo 199; L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 - articolo 12. Integrazione al "Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate" adottato con D.G.R. n. 157 del 25 gennaio 2000."

In corso le procedure per l'aggiornamento del PGRU e PGRS

FRIULI VENEZIA GIULIA

L.R. n. 030 del 07/09/1987 e s.m.i.*“Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti”***D.P.R. n. 044/Pres. del 19/02/2001**

B.U.R. n. 10 del 07/03/2001 - Supplemento

*“Piano regionale per la gestione dei rifiuti - L.R. 30/1987, art. 8 co.3 – Approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani”***D.P.R. n. 226 del 30/06/2004**

B.U.R. n.30 del 28/07/2004 - Supplemento

*“Piano per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario”***D.G.R. n. 2946 del 05/11/2004**

B.U.R. n.1 del 05/01/2005 – Supplemento

*“Programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi inventariati contenenti PCB e del PCB in essi contenuto”***D.G.R. n. 1354 del 10/06/2005***“Piano Regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio”***D.G.R. n. 2442 del 20/10/2006***“Programma di riduzione del conferimento di rifiuti biodegradabili in discarica”***D.P.R. n. 0357/Pres del 20/11/2006***“LR30/87, art.8 bis. Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti – sezione rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi, nonché rifiuti urbani pericolosi”.***D.G.R. n. 1746 del 20/07/2007***“Modifica del piano regionale gestione dei rifiuti - sezione rifiuti urbani - approvazione definitiva”.***D.G.R. n. 2536 del 22/12/2011**

B.U.R. n. 4 del 13/01/2012

Dlgs 152/2006 - lr 30/1987 - adozione del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo del rapporto ambientale di vas e della sintesi non tecnica del rapporto ambientale di vas ed avvio della fase di consultazione di vas.

Introduzione dell'ATO unico regionale

LIGURIA**D.C.R. n. 17 del 29/02/2000**

B.U.R. n. 14 del 05/04/2000 - Supplemento

“Piano di gestione dei rifiuti” (Rifiuti urbani, speciali e piano delle bonifiche)

D.C.R. n. 10 del 04/05/2004

B.U.R. n. 27 del 07/07/2004

“Programma di decontaminazione e smaltimento apparecchiature contenenti PCB inventariate e piano raccolta e smaltimento apparecchi non soggetti ad inventario.”

D.G.R. n. 856 del 02/08/2004

B.U.R. n. 33 del 18/08/2004

“Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica. Sezione aggiuntiva al Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con D.C.R. del 29.02.2000 n. 17.”

D.C.R. n. 17 del 2009

“Atto di indirizzo contenente i criteri per la redazione del piano d'ambito e per l'organizzazione, nel periodo transitorio, dei servizi e degli assetti impiantistici di gestione dei rifiuti”

D.C.R. n. 1522 del 16/12/2011

“Approvazione Indirizzi regionali in materia gestione rifiuti urbani”

EMILIA ROMAGNA

L. R. n. 3 del 21/04/1999*"Riforma del sistema regionale e locale"*

La legge ha disciplinato le funzioni fra i vari livelli di governo territoriale ed ha delegato alle Province la pianificazione del sistema dei rifiuti, da attuarsi con il (Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti) e con il (Piano Territoriale di coordinamento Provinciale).

D.G.R. n. 1620 del 31/07/2001 - D.G.R. n. 2009/2317 del 28/12/2009*"Approvazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e gestione dei rifiuti"***D.G.R. n. 1007 del 03/06/2003***"Integrazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti in materia di imballaggi, rifiuti di imballaggio ed apparecchi contenenti PCB/PCT"***D.G.R. n. 2124 del 27/10/2003***"Integrazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti in materia di apparecchi contenenti PCB/PCT non soggetti ad inventario a norma dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 96/59/CE"*

L'ordinanza (avente carattere di necessità ed urgenza) introduce d'imperio nei piani provinciali vigenti prescrizioni relative alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e prescrizioni relative agli apparecchi contenenti PCB/PCT

D.G.R. n. 282 del 3/03/2008*"Indicazioni operative alle Province per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica, ai sensi della direttiva 1999/31/CE e D.Lgs. n. 36/2003 di recepimento".*

La regione ha stabilito che le Province provvedano all'approvazione, in variante ai rispettivi PPGR, del Programma di Riduzione dei Rifiuti Biodegradabili conferiti in discarica ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 36/2003

L.R. 23 del 23/12/2011**B.U.R. n. 193 del 23/12/2011***"Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente"*

La legge introduce un unico Ambito Territoriale Ottimale sull'intero territorio regionale e attribuisce le funzioni delle vecchie AATO provinciali in parte ad un nuovo organismo pubblico: l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi pubblici ambientali, ed in parte alla stessa Regione Emilia-Romagna.

TOSCANA

L.R. n. 25 del 18/05/1998 e s.m.i. - L.R. n. 61- 2007*"Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati"*L'art. 18, comma 1 della L.R. 61/2007, di modifica dell'art. 24 comma 1 della L.R. 25/1998 introduce una nuova delimitazione degli ATO *"Al fine della gestione integrata dei rifiuti urbani sono istituiti i seguenti ATO:**ATO Toscana Centro, costituito dai Comuni compresi nelle Province di Firenze, Prato e Pistoia;**ATO Toscana Costa, costituito dai Comuni compresi nelle Province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno;**ATO Toscana Sud, costituito dai Comuni compresi nelle Province di Arezzo, Siena e Grosseto."*

Viene istituita la competenza provinciale all'approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti delle navi e dei residui del carico.

Le province appartenenti a ciascun ATO approvano un unico piano dei rifiuti interprovinciale

D.C.R. n. 88 del 07/05/1998

B.U.R. n.18 del 20/05/1998

*"Piano di gestione dei rifiuti - 1° stralcio relativo ai rifiuti urbani e assimilati"***D.C.R. n. 384 del 21/12/1999***"Piano di gestione dei rifiuti - 3° stralcio relativo alle bonifiche delle aree inquinate"***D.C.R. n. 385 del 21/12/1999***"Piano di gestione dei rifiuti - 2° stralcio relativo ai Rifiuti speciali e speciali pericolosi"***D.C.R. n. 86 del 20/07/2004**

B.U.R. n. 34 del 25/08/2004 - Supplemento

*"Decreto legislativo n. 209/1999 - approvazione del programma di decontaminazione e smaltimento degli apparecchi e dei PCB in essi contenuti e della bozza di piano per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario"***D.C.R. n. 151 del 23/11/2004 - B.U.R. n. 51 del 22/12/2004 - Supplemento****D.G. R. n. 2030 del 22/11/2006***"Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica in attuazione dell'articolo 5 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE)"***D.C.R. n. 167 del 21/12/2004**

B.U.R. n. 2 del 12/01/2005 – Supplemento

*"Piano regionale per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio"***D.G.R. n. 1607 del 2003****D.G.R. n. 346 del 15/02/2005 - B.U.R. n. 9 del 02/03/2005 - Supplemento****D.G.R. n. 1407 del 03/09/2007***"Integrazione aggiornamento D.G.R. 1607/03. Programma regionale decontaminazione raccolta e smaltimento di apparecchi contenenti PCB soggetti ad inventario ai sensi del D. Lgs. 209/99"***D.C.R. n. 32 del 14/03/2007***"Piano regionale di azione ambientale (PRAA) 2007-2010"*

E' stato pubblicato sul BURT n. 29 del 20/07/2011 il documento di avvio del procedimento per la formazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica siti inquinati (Vas)

TOSCANA

L.R. n. 69 del 28/12/2011

Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007,20/2006, 30/2005, 91/1998,35/2011e 14/2007.

Cambia la governance complessiva del sistema idrico e di gestione dei rifiuti.

Sono istituiti tre Ambiti territoriali ottimali per ognuno dei quali sono in corso le procedure per individuare il gestore unico. In termini di funzioni, quelle attualmente svolte dagli Ato saranno attribuite alle Authority.

UMBRIA

L. R. n. 11 del 13/05/2009

B.U.R. n. 23 del 20/05/2009

“Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate.”

D.C.R. n. 301 del 05/05/2009

B.U.R. n. 26 del 10/06/2009 - Supplemento Straordinario

“Piano regionale per la gestione dei rifiuti”

Il Piano disciplina la gestione dei rifiuti urbani. Sono, inoltre, incluse nel nuovo Piano Regionale le proposte di pianificazione per la gestione dei *Rifiuti Speciali*; Nell'ambito della problematica della gestione dei rifiuti speciali, il Piano definisce gli *indirizzi per la gestione di particolari categorie di rifiuti* (rifiuti contenenti amianto, rifiuti sanitari, rifiuti agricoli, veicoli fuori uso, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), rifiuti inerti) individuando le azioni da attuare a livello regionale per la loro corretta gestione.

Il Piano ha aggiornato la pianificazione di settore; in particolare: Piano gestione imballaggi, Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica verificandone la coerenza con gli indirizzi pianificatori definiti dal nuovo Piano. Il Piano Regionale comprende il *“Piano di bonifica delle aree inquinate”*, per l'individuazione dei siti da bonificare e la definizione delle priorità di intervento (c.4 art.199 del D.Lgs.152/2006).

Le province recepiscono nel Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) le aree non idonee e le aree potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti. (art. 4 L.R. 11/09)

MARCHE

D.C.R. n. 284 del 15/12/1999 - B.U.R. n. 7 del 25/01/2000

D.C.R. n. 132 del 06/10/2009

(modifica del paragrafo 3.3.3, punto 5. Impianti di combustione ed il paragrafo 3.4.1 Veicoli a motore fuori uso)

“Piano Regionale per la gestione dei rifiuti”

D.C.R. n. 87 del 26/02/2003

D.C.R. n. 108 del 05/11/2003 - B.U.R. n. 110 del 27/11/2003

D.G.R. n. 204 del 09/03/2004

“Integrazione del piano regionale per la gestione dei rifiuti approvato con deliberazione consiliare 15/12/1999 n. 284 tramite il programma per la gestione degli apparecchi contenenti PCB ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. 22/5/1999 n. 209, .Lgs. 5/2/1997 n.22, L.R. 28/10/1999 n.28”

D.C.R. n. 151 del 18/10/2004

“Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Articolo 5 – Approvazione del programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica. Integrazione al piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla deliberazione del consiglio regionale 15 dicembre 1999, n. 284”

D.C.R. n. 564 del 14/04/2008

“Decreto Lgs 152/06, LR 28/99 - Indirizzi per l’adeguamento-aggiornamento del piano regionale per la gestione dei rifiuti, con annesso piano delle bonifiche dei siti inquinati, approvato con DACR 284/99.”

D.C.R. n. 132 del 06/10/2009 - B.U.R. n. 99 del 22/10/2009

“Modifiche al piano regionale per la gestione dei rifiuti approvato con deliberazione consiliare 15 dicembre 1999, n. 284, legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28”. (Pubblicata nel B.U. Marche 22 ottobre 2009, n. 99.)

L. R. n. 24 del 12/10/2009 - B.U.R. n. 99 del 22/10/2009

“Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”

Gli ATO coincidono con il territorio di ciascuna provincia e assumono la seguente denominazione:

- a) ATO 1 - Pesaro e Urbino;
- b) ATO 2 - Ancona;
- c) ATO 3 - Macerata;
- d) ATO 4 - Fermo;
- e) ATO 5 - Ascoli Piceno

D.G.R. n. 947 del 14/06/2010

“Decreto Lgs n. 152/06, LR n. 24/09 - Approvazione del piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, corredato del relativo rapporto ambientale, e conseguente aggiornamento del piano regionale per la gestione dei rifiuti approvato con DACR n. 284/99”.

D.G.R. n. 1539 del 21/11/2011

Art. 199 del Decreto Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, L.R. 24/09 e ss.mm.ii. “Adeguamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con DACR 284/99”

LAZIO

Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della regione Lazio n. 12 del 08/03/2005

"Approvazione del programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica"

D.C.R. n. 14 del 18/01/2012

B.U.R. n. 10 del 14/03/2012 Supp. n.15

"Approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio ai sensi dell'art. 7 comma 1 della L.R. n. 27 del 1998 e s. m. i."

Il Piano è strutturato in due sezioni: la prima dedicata ai rifiuti urbani e la seconda ai rifiuti speciali (PCB) + il piano di bonifica dei siti contaminati (fino al 2017). Il Piano individua cinque Ambiti territoriali ottimali (Sub - Ato) che corrispondono, con alcune piccole distinzioni, ai territori delle cinque Province

ABRUZZO

L.R. n. 22 del 23/06/2006 (Abrogata dalla L.R. 45/2007 - le norme continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore di nuove disposizioni di legge che disciplinano le medesime materie)

B.U.R. n. 46 del 30/08/2006

"Integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con L.R. 28.4.2000, n. 83 (con il Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, con il Piano regionale per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario in attuazione dell'art. 4, comma 1 del D. Lgs. 209/1999 e dell'art. 11, comma 1 della Direttiva 96/59/CE in ordine allo smaltimento dei PCB/PCT e con il Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica"

L.R. n. 45 del 19/12/2007 - L.R. n. 44 del 29/12/2011

B.U.R. n. 10 del 21/12/2007 - Supplemento

"Norme per la gestione integrata dei rifiuti"

Con la Legge Regionale è stato adottato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

Continuano ad essere vigenti i Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti (PPGR) esistenti e, in assenza delle Autorità d'Ambito (AdA), le Province mantengono le relative competenze sulla pianificazione di area vasta e devono adeguarsi alle previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)

DGR n. 1012 del 29/10/2008

B.U.R. Speciale Ambiente n. 85 del 28/11/2008.

L.R. 19.12.2007, n. 45 - "Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti". Approvazione.

MOLISE**D.C.R. n. 280 del 22/07/2003**

B.U.R. n. 21 del 16/10/2003 - Supplemento

“Piano di gestione dei rifiuti della regione Molise”

La Regione dà mandato alle Province affinché, nella stesura del loro Piano di gestione dei rifiuti, dettagliino il tema dei rifiuti speciali

D.C. R. n. 133 del 18/05/2004

B.U.R. n. 16 del 16/08/2004 - Supplemento

“Piano regionale per la raccolta, la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti, soggetti e non soggetti ad inventario”

D.G.R. n. 280 del 29/07/2008

“Approvazione piano per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da conferire in discarica.”

D.G.R. n. 129 del 5/03/2012

Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani. Procedura di valutazione ambientale strategica. Documento programmatico e preliminare del Rapporto Ambientale.

CAMPANIA

Ordinanza n. 14 del 15/03/2004 del Commissario di Governo per l’Emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque delegato ex OO.P.C.M. n. 2425/96 e successive.

“Programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi inventariati contenenti PCB e PCT in essi contenuti”

Ordinanza n. 49 del 01/04/2005 del Commissario di Governo per l’Emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque

B.U.R. del 09/09/2005 - Numero Speciale

“Piano Regionale di Bonifica dei Siti Inquinati”

L.R. n. 4 del 28/03/2007 - modificata con L.R. n. 4 del 14/04/2008

“Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”

Ordinanza Commissariale n. 27 del 09/06/2007

Piano di rifiuti urbani e speciali

Ordinanza Commissariale n. 500 del 30/12/2007

“Piano regionale rifiuti urbani della Regione Campania”

D.G.R. n. 1653 del 15/10/2008

D.G.R. n. 215 del 10/02/2009 - B.U.R. n. 31 del 25/05/2009

“Linee programmatiche 2008-2013 per la gestione dei rifiuti urbani.”

D.G.R. n. 212 del 24/05/2011

Adozione della proposta di Piano Regionale di gestione dei rifiuti speciali della Campania ed avvio fase di consultazione pubblica

D.G.R. n. 403 del 4/8/2011

B.U.R. n. 62 del 04/08/11

Preso d'atto della proposta di adeguamento ed aggiornamento del Piano Regionale di Bonifica. Avviata la fase di consultazione del Rapporto Preliminare (Fase di Scoping) riservato ai soggetti competenti in materia ambientale

D.G.R. n. 732 del 19/12/2011

Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani della Campania come modificato alla luce delle osservazioni pervenute all'esito delle consultazioni pubbliche e del parere della Commissione regionale Via Vas.

D.G.R. n. 91 del 06/03/2012

Modifica del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU) in recepimento delle proposte formulate dal Consiglio regionale nella seduta del 16 gennaio 2012 - Avvio della procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 13 della L.R. n. 4 del 2007 e ss.mm.ii.

PUGLIA

Decreto n. 41 del 06/03/2001 del Commissario delegato emergenza rifiuti - B.U.R. n. 60 del 19/04/2001 - Supplemento

Decreto n. 296 del 30/09/2002 del Commissario delegato emergenza ambientale - B.U.R. n. 135 del 23/10/2002

Decreto n. 187 del 09/12/2005 del Commissario delegato emergenza ambientale - B.U.R. n. 156 del 22/12/2005

D.G.R. n. 231 del 26/02/2008

“Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate”

D.G.R. n. 2086 del 03/12/2003 - B.U.R. n. 150 del 23/12/2003

D.G.R. n. 805 del 03/06/2004 - B.U.R. n. 76 del 21/06/2004

Delibere concernenti l'adozione del programma per la gestione dei PCB contenuti in apparecchiature rispettivamente non soggette e soggette ad inventario.

Decreto n. 56 del 26/03/2004 del Commissario delegato emergenza ambientale

B.U.R. n. 43 del 08/04/2004

“Piano di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili”

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2688 del 28/12/ 2009

Approvazione dell'Aggiornamento del Piano di Gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia.

D.G.R. n. 2243 del 19/10/2010

"Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGR Urbani). Avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)."

D.C.R. n. 39 del 12/07/ 2011

“Piano regionale delle bonifiche. Piano stralcio (Deliberazione della Giunta Regionale n. 617 del 29/03/2011)”.

BASILICATA

L.R. n 6 del 02/02/2001 - B.U.R. n. 9 del 06/02/2001

L.R. n. 2 del 04/01/2002 - B.U.R. n. 2 del 08/01/2002

L.R. n. 15 del 07/05/2003 - B.U.R. n. 33 del 10/05/2003

L.R. n. 28 del 24/11/2008 - BUR n. 55 del 1/12/2008

“Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano”

E' stato istituito, ai sensi dell'art. 200 del d.lgs 152.2006, un unico ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti denominato ATO rifiuti Basilicata.

Con D.P.G.R. n. 8 del **18 /01/ 2012**, è stato nominato il commissario unico che, nelle more di espletamento delle procedure previste per la costituzione della Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti assicura la continuità amministrativa del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti e provvede alla residua gestione liquidatoria.

D.C.R. n. 852 del 28/09/2004

B.U.R. n. 80 del 04/11/2004

“D. Lgs. n. 209/99 – art. 4 – Programma di raccolta, smaltimento e decontaminazione degli apparecchi contenenti PCB in modifica ed integrazione al Programma approvato con deliberazione del C.R. n. 703 del 23/09/2003”

D.C.R. n. 853 del 28/09/2004

B.U.R. n. 80 del 04/11/2004

“D.Lgs. n. 36/03 – art. 5 – Adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti – programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica”

D.G.R. n. 700 del 22/04/2009

“Intesa Istituzionale sul Sistemai integrato di gestione dei rifiuti urbani tra Regione Basilicata, Provincia di Potenza e Provincia di Matera”

SICILIA

Ordinanze nn. 1166 del 18/12/2002 - G.U. Regione siciliana n. 12 del 14/03/2003 e 1260 del 30/09/2004 del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque

“Piano di gestione dei rifiuti” - Piano di Bonifica delle aree Inquinatae

Ordinanze nn. 323 del 25/03/2004 e 1133 del 28/12/2006 del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque

“Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica”

L'Ordinanza commissariale n. 1260/2004 di aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti contiene:
 - 9 piani per i rifiuti speciali presentati dalle Province regionali,
 - il Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica,
 - la Bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti Policlorodifenili e Policlorotrifenili (PCB/PCT) non soggetti ad inventario in Sicilia,
 - il Programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti Policlorodifenili e Policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti ad inventario e dei PCB/PCT in essi contenuti.

Il decreto presidenziale n. 127 del 20 maggio 2008 definisce la suddivisione in 10 ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti

L.R. n. 9 del 08/04/2010

“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”

La legge riforma le competenze degli Ato e delle province

O.P.C.M.n. 3887 del 09/07/2010

"Revisione del piano di gestione dei rifiuti solidi urbani"

Il Piano non ha ottenuto la valutazione positiva del Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del Mare

Ordinanza Commissariale 14 novembre 2011, n. 151.

Gestione integrata dei rifiuti.

Al fine di scongiurare crisi nel sistema di gestione dei rifiuti nel territorio regionale, sino all'avvio operativo delle società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti - S.R.R. - Il commissario delegato approva i progetti gestionali sperimentali, contenenti gli obiettivi da perseguire per assicurare la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza

SARDEGNA

D.G.R. n. 13/34 del 30/04/2002 - B.U.R. n. 31 del 25/10/2002 - Supplemento modificato **D.G.R. n. 39/47 del 10/12/2002 e n. 12/9 dell'11/03/2004**

"Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali"

D.G.R. n. 39/47 del 10/12/2002 - D.G.R. n. 12/9 dell'11/03/2004

"Programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario ai sensi dell'art.3 c.1 e 2 del D.Lgs. 209/99 e dei pcb in essi contenuti e Programma per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi contenuti PCB per volume inferiore o uguale ai 5dm3. Adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti-sezione rifiuti speciali"

D.G.R. n. 45/34 del 05/12/2003

"Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate ex art. 22 D.Lgs. 22/97"

D.G.R. n. 73/7 del 20/12/2008

D.Lgs. n. 152/2006, art. 199. Approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani (imballaggi + RUB)

ATO unico regionale con gestione per sub-ambiti

Comunicazione del 01/03/2011 di Attivazione preliminare del procedimento di VAS del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali - Rapporto di scoping

D.G.R. n. 49/29 del 07/12/2011

"Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti urbani"